

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 15 (1939-1940)
Heft: 20

Artikel: Raccolta degli ordini
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-711041>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Raccolta degli ordini

— Per cura della Sezione Informazioni dello Stato maggiore dell'Esercito sono stati distribuiti alla truppa e ai comandi territoriali dei cartelloni ammonitori per il mantenimento del segreto militare. Questi saranno affissi negli accantonamenti ed in determinati locali pubblici e recano la scritta, grave ed espressiva: «*Chi non sa tacere nuoce alla Patria*».

— Il Capo di Stato maggiore generale ad interim richiama l'attenzione della truppa *sulla presenza di civili nelle posizioni occupate da militari*. All'uopo si dovrà esercitare la massima vigilanza affinché i fotografi, i cineasti, pittori, disegnatori, ecc., che possono stazionare in una zona militare solo se muniti di una tessera di legittimazione rilasciata dal Comandante del loro circondario territoriale, non abbiano la possibilità di scoprire particolari relativi alle nostre posizioni fortificate o di ottenerne una veduta d'insieme.

— *Impiego di disoccupati per lavori dell'Esercito*. Le offerte dei militari che si trovano attualmente in servizio possono essere prese in considerazione solo quando la loro unità sia stata smobilitata; questi devono quindi annunciarsi solo dopo il loro licenziamento.

— Il Generale ha emanato un ordine contro gli abusi di raccomandazioni e di reclame fatte a scopo commerciale, sfruttando circostanze di servizio e facendo valere il grado e la posizione militare che si occupa. Tali abusi saranno in avvenire repressi a norma dell'art. 107 del Codice penale militare.

— Per ordine dell'Aiutante generale dell'Esercito i *giornaletti di soldati* che ancora appaiono presso le Cp. non possono più inserire degli annunci o fare della reclame di sorta.

— *Congedi e buoni di trasporto*. In modificazione parziale e a complemento di analogo ordine precedente, in data 26.2.40 è stato disposto quanto segue:

a) Il militare dispensato o al beneficio di 10 o più giorni di congedo sarà considerato come «licenziato temporaneamente». Per recarsi al suo domicilio egli riceve l'indennità chilometrica o, se questa non può essere calcolata esattamente, un buono di trasporto. Per il ritorno alla truppa, il comandante gli farà pervenire un buono di trasporto. In caso di nuova mobilitazione avrà luogo senz'altro il trasporto gratuito. Se il richiamo generale o parziale avesse luogo invece mediante cartolina-precetto, questo ordine di marcia personale farà le veci di un buono di trasporto.

b) Ogni militare ha diritto ad un buono di trasporto per ogni periodo di servizio di un mese (per l'andata e per il ritorno). Il buono di trasporto può essere rilasciato in qualunque momento del periodo mensile, ma dev'essere usato *solo durante* detto termine.

c) Nelle scuole e nei corsi che durano da 5 a 11 settimane i militari hanno diritto ad un solo buono di trasporto per l'intera durata del servizio; ne ricevono invece due se la scuola o il corso dura più di 11 settimane.

Nelle scuole di reclute, solo i quadri (ufficiali e sottufficiali) potranno ricevere dei buoni di trasporto.

Si dovrà tuttavia dare alle reclute bisognose la possibilità di recarsi una volta in seno alle proprie famiglie, accordando loro un sussidio da attingere alla cassa d'ordinario o a quella dei residui (dei servizi del D.M.F. e, per la fant., delle Div.).

— Per ordine del Comandante in capo dell'Esercito, l'Aiutante generale ha emesso un ordine che regola le *dispense per gli studenti d'università durante il semestre d'estate 1940*. Gli studenti che ne facciano domanda, hanno diritto ad una dispensa dal servizio attivo per tutta la durata del semestre, quando debbano affrontare, durante il semestre d'estate o immediatamente dopo, un esame intermedio o finale indispensabile all'esercizio della loro futura professione. Questi studenti sono però tenuti a subire l'esame alla fine del semestre o subito dopo. Gli studenti che invece devono presentarsi in autunno ad un esame indispensabile, potranno beneficiare di una dispensa di un mese al minimo immediatamente prima dell'esame e fino alla chiusura della sessione stessa.

— Il Generale ha dato l'ordine di procedere all'organizzazione dei *Servizi complementari femminili*. Si distinguono: i Servizi complementari femminili militari ed i Servizi complementari civili.

I S.C.F. *militari* sono formati secondo l'ordinanza del 3.4.39 sui S.C. Limite d'età: 18—40 anni. Avrà luogo una *selezione* per stabilire quali volontarie siano abili per l'una o per l'altra categoria. Alle volontarie sarà consegnato il libretto di servizio con le corrispondenti iscrizioni; esse saranno sottoposte ad una visita sanitaria e porteranno quale distintivo il bracciale federale. Le donne dei S.C.F.M. saranno assegnate soprattutto alle categorie dei S.C. del servizio sanitario, intellettuale, amministrativo, pubblicitario, delle comunicazioni, automobilistico, dell'equipaggiamento e del vestiario, di cucina e delle opere assistenziali.

I Servizi complementari femminili *civili* sono costituiti da volontarie che non appartengono ai S.C. e che per una ragione qualsiasi (famiglia, professione) non potranno essere disponibili che per pochi giorni o per qualche ora soltanto. A questi elementi saranno dunque assegnati compiti di breve durata (assistenza, lavori a maglia e di cucito, lavatura, visite, ecc.) e non verrà corrisposta remunerazione alcuna. Nessun limite d'età.

Collaborate al „Soldato Svizzero“ e diffondetelo

— «*Il Soldato svizzero*» è il vostro giornale.

— *Esso vi istruisce e vi diverte.*

— *Vi tiene a giorno di tutti gli ordini e delle prescrizioni emanate, dello stato della dottrina e della regolamentazione nell'Esercito.*

— *Rispecchia l'attività della truppa e la vita che si svolge nei vari reparti.*

— *Studia le questioni che interessano il benessere dei soldati nel campo dell'assistenza sociale.*

— *Esamina, risolve e risponde ai quesiti che tutti i lettori possono sottoporre sulle questioni che li interessano.*

— *Mantiene il collegamento tra le differenti armi, fra le truppe in servizio e quelle in congedo, fra l'esercito e la popolazione.*

«*Il Soldato svizzero*» è ancora troppo poco diffuso nell'ambiente militare ticinese e nel Cantone.

«*Il Soldato svizzero*» è il vostro giornale. Diffondetelo. Collaboratevi.